



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 1706/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della VI Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

Oggetto: Pdl: “Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo)” Reg. Gen. 593

Ad iniziativa dei consiglieri componenti la VI Commissione Permanente – Antonia Ruggiero, Luciano Schifone, Angela Cortese, Ettore Zecchino, Anita Sala e Alessandrina Lonardo

Depositata in data 25 febbraio 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

33 MAR. 2015

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

PROPOSTA DI LEGGE

AD INIZIATIVA DEI COMPONENTI LA VI COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

I[^] FIRMATARIO
SCHIFONE LUCIANO

MODIFICA ALL'ARTICOLO 15 DELLA L.R. 15 GIUGNO 2007, N.6
(Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo)

APPROVATA ALL'UNANIMITA'
DAI CONSIGLIERI
SCHIFONE LUCIANO, CORTESE ANGELA, RUGGIERO ANTONIA, SALA ANITA,
ZECCHINO ETTORE, LONARDO ALESSANDRINA

NELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2015



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 593



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente Proposta di Legge trae origine dalla necessità di adeguare l'articolo 15 della Legge regionale 15 giugno 2007, n.6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) a quanto previsto nel Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) 1 luglio 2014, n.75886 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163) che abroga i D.M. precedenti, individua nuove fattispecie di soggetti destinatari dei contributi e stabilisce nuovi criteri per l'ammissione e la concessione dei finanziamenti, e che troverà compiuta attuazione nella seconda metà del 2015.

L'articolo 2 della L.r. n.6/2007 intende per destinatari dei contributi regionali i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. MIBACT 21 dicembre 2005 che, entro il 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario, presentano domanda di ammissione al contributo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, avanzata anche per l'annualità 2015.

Nelle more, per garantire che le domande di ammissione ai contributi presentate dai suindicati soggetti, secondo le disposizioni del D.M. 21 dicembre 2005, siano evase dalla competente struttura amministrativa, occorre procedere alla modifica dell'articolo 15 della L.R. n.6/2007, alla stregua di una "disposizione normativa ponte" in cui si preveda che restino salve, per l'esercizio 2015, le definizioni ed i requisiti previsti nell'articolo 2 della succitata legge, al fine di individuare i soggetti beneficiari ammessi a contributo. In tale direzione va la proposta di modifica nell'articolo 1 di seguito indicato.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Art. 1

All'articolo 15 della L.R. n.6/2007 aggiungere il comma 4

4. Nelle more della compiuta attuazione delle disposizioni di cui al D.M. MIBACT 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163) restano salve, per l'esercizio 2015, le definizioni ed i requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge, al fine di individuare i soggetti beneficiari ed evadere le domande di ammissione a contributo presentate per il 2015.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 24 febbraio 2015

I consiglieri componenti la VI Commissione Consiliare Permanente

